

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI BRUGINE
PERIODO 01.04.2022/01.04.2025 -
CIG Z6D350D832**

Articolo 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attività ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Brugine, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza – ove occorra – in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi, la gestione e la liquidazione dei sinistri ed ogni ulteriore attività correlata alle precedenti.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D. Lgs. 7.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

a) Monitoraggio del programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire un costante monitoraggio del programma assicurativo del Comune di Brugine, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di:

1. predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - a) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - b) la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
2. proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Brugine con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

b) Analisi dei rischi in capo al Comune di Brugine:

l'attività richiesta consiste nella valutazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento.

c) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:

1. segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
2. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
3. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
4. pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio.

d) Gestione dei sinistri passivi e attivi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire la gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:

1. assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
2. report almeno semestrali (e comunque su richiesta dell'Ente) sullo stato dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, e ove opportuno corredato da valutazioni tecniche e proposte;
3. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine

In caso di sinistri che si collocano per entità sopra la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna a monitorare e valutare, in supporto all'Ente, il corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

e) Formazione e aggiornamento del personale comunale

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire il programma di formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con l'indicazione delle relative modalità e termini, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

f) Referente del Broker e staff di interfaccia con il Comune di Brugine

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'indicazione del Referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

g) Predisposizione di un programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire uno specifico programma assicurativo, da dettagliare entro il termine dell'anno di affidamento del servizio, aderente all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:

1. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
2. studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
3. nuove proposte del mercato assicurativo.

h) Assistenza tecnica alla redazione dei capitolati e dei documenti delle gare di affidamento dei servizi assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara inerenti i servizi assicurativi del Comune di Brugine e l'assistenza nello svolgimento delle procedure e la valutazione delle offerte.

i) Servizi aggiuntivi e migliori

Costituiscono ulteriori obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario i servizi proposti in aggiunta a quelli obbligatoriamente richiesti, nonché eventuali migliorie, solo se ritenuti di interesse per l'Amministrazione Comunale.

In fase di esecuzione del servizio il Comune di Brugine si riserva la facoltà di verificare che quanto indicato nell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario in relazione ai punti sopra descritti e ad ogni altro elemento migliorativo offerto venga realmente posto in essere. A tale scopo il Committente potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l'applicazione delle penali, così come previsto all'art. 9 del presente Capitolato. Le polizze ed i relativi premi (per l'annualità in corso e per l'intero periodo) a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali del Comune di Brugine, aggiudicate con recente gara sono i seguenti:

COMPAGNIA	RAMO	POLIZZA	PREMIO
AIB ALL INSURANCE	RCT/RCO-RC PATRIMONIAE	BE000059500- LB12	23.667,60
REALE MUTUA	INFORTUNI	05/0014984	1.080,00
VITTORIA ASS.NI SPA	ALL RISKS INCENDIO	F52.035.000090 6719	7.900,00
UNIPOL SAI	KASKO	231/118726816	1.197,47

VITTORIA ASS.NI SPA	LIBRO MATRICOLA GLOBALE	F52.013.000015 9192	5.652,64
AIB ALL INSURANCE	TUTELA LEGALE	BE000059505-LB	6.547,50
Totale			46.045,21

Articolo 2 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per il periodo 01.04.2022 – 01.04.2025 (per un totale di mesi 36 – dicasi trentasei), e può essere rinnovato per tre anni dalla scadenza, prevedendo altresì, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto, il diritto di recesso a favore del Comune dopo 1 anno qualora il servizio prestato dalla società non corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata A/R, ferma restando la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara d'appalto per un massimo di ulteriori 6 mesi e in ogni caso alle condizioni e verificata la presenza dei presupposti previsti dalla normativa nazionale e comunale vigente in materia.

In ogni caso, il broker dovrà assicurare, alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa Amministrazione.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e di regolamenti vigenti.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà, in base al tipo di attività necessaria, presso la/le sede/i del Comune di Brugine.

Articolo 3 – CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEL BROKER

I. Referente del broker e staff di interfaccia con il Comune di Brugine

Il broker indicherà, nella propria offerta tecnica, il Referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune anche in caso di urgenza. Il Referente del servizio dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Brugine tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del referente del servizio, dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga professionalità ed esperienza nello svolgimento del servizio.

Il Broker assicurativo indicherà, nella propria offerta tecnica, i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli uffici del Comune di Brugine. In ogni caso lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Brugine.

II. Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Brugine.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratti, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker.

Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado di impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi comunali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di organi comunali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti di assicurazione.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara. Il Comune di Brugine si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività del Comune stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente affidamento non comporta per il Comune di Brugine alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali sono in corso le coperture assicurative del Comune, così come ogni ulteriore futuro contratto assicurativo venga stipulato per ulteriori valutazioni di necessità e opportunità con l'intervento dell'Aggiudicatario.

Il valore presunto e figurativo del presente affidamento stimato per la sua intera durata è di **Euro 12.000,00 + 12.000,00 in caso di rinnovo** tenuto conto del valore, arrotondato e indicativo, risultante dall'applicazione delle provvigioni 6% per le polizze RCA libro matricola e del 12% per le altre polizze dei premi assicurativi relativi ai contratti in corso, il tutto rapportato alla durata complessiva dell'affidamento (36 mesi + eventuali 36). Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, la determinazione dell'importo della cauzione e della sanzione per soccorso istruttorio e per l'eventuale versamento del contributo dovuto all'ANAC).

Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestatato dal broker, saranno quelle offerte nell'offerta economica aggiudicataria per l'intera durata del contratto. Tale corrispettivo è e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato del servizio. Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

Per i valori di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (annui, per l'annualità in corso, e per l'intero periodo contrattuale delle stesse,), si rimanda a quanto indicato al precedente art. 1. Si precisa che le aliquote delle provvigioni offerte in sede di gara verranno applicate dal 01.04.2022 per tutti i premi di polizza intermediati, compresi gli incassi delle polizze già collocate (con riferimento alle polizze con scadenza 31.12.2022).

I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale e non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, D. Lgs. 81/2008. L'Aggiudicatario deve indicare, in ogni caso e in sede di offerta, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Brugine provvede di norma al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Brugine. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Brugine le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla/alle Compagnia/e Assicuratrice/i entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il broker è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei Contratti. Il broker si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributivo non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge, inclusi gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali (così come in caso di recesso dalle medesime).

Il broker è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti.

Articolo 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. La cessione dei crediti è ammessa a norma di legge.

Articolo 8 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi durante l'esecuzione del servizio, ivi incluso il Comune di Brugine, ove imputabili ai propri dipendenti o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

Il broker prima della stipula del contratto dovrà essere in possesso (consegnando al Committente copia del frontespizio di polizza) di polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, comunicando successivamente ogni eventuale variazione. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale unico di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) .

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Articolo 9 - PENALI

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal broker in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune di Brugine intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

10.1 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. (richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 - artt. 136 ss) ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'affidatario, in

caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

10.2 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a tutto rischio e danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- b) qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- c) qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- d) inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del Committente;
- g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- h) applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- i) sospensione o interruzione da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- j) cessione del contratto a terzi;
- k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Committente;
- l) cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'Aggiudicatario entro 20 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente. Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

10.3 Recesso da parte del Comune di Brugine

Il Committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti dell'affidatario.

Art. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario dovranno transitare da conti correnti dedicati che saranno comunicati al Committente. Il Committente verifica periodicamente l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

Art. 12 – CONTROVERSIE

A norma dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Padova. Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.

Articolo 13 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta affidataria:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;

c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

Il contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1, parte 2[^], della tariffa del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Norme Di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, sono applicabili le disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, nonché le disposizioni del codice civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

1. Trattamento dati personali del Fornitore

Il **Fornitore** prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*di seguito "GDPR"*) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal **Comune di Brugine**, per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente Convenzione, il **Comune di Brugine** potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il **Fornitore**, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori o altre figure similari.

Il **Fornitore** dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dal **Comune di Brugine** quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (*anche informatizzate*), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il **Fornitore** prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("*interessato*") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (*artt. 15-22 del GDPR*), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del **Fornitore** garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al **Comune di Brugine** ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati

2. Dati personali trattati dall'Aggiudicatario.

Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo – al di fuori del trattamento necessario per l'esecuzione del servizio – se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Brugine.

Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per il quale il Comune di Brugine risulta titolare.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Luca Morabito